



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 78 del 14/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GARANTI.

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 17:00 in Enna e nella sala delle adunanze del Palazzo della provincia, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

MONACO GIUSEPPE	Presidente	Presente
ALVANO ANTONINO O.	Vice Presidente	Presente
ZINNA SALVATORE	Assessore	Presente
SAVOCA GIUSEPPA	Assessore	Assente
BARBAROTTO MARIO	Assessore	Presente
MELFA MARCELLO	Assessore	Presente

Assume la Presidenza il Presidente della Provincia Monaco Giuseppe

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Morreale Graziella

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita la G.P. a deliberare sull'argomento in oggetto segnato.

Proposta di deliberazione N. 164 del 13/06/2013

2^ SETT- ORGANIZZ. E RISORSE UMANE

Relatore SCAVUZZO LUIGI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 15 del CCNL Area Dirigenza Regioni e Autonomie Locali, del 23/12/1999, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 22/02/2006, prevede che ciascun Ente istituisca il Collegio dei Garanti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs.29/93 (ora art. 22 del D. Lgs165/2001; VISTO l'art. 22 del vigente Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi, che detta le principali linee di indirizzo per la composizione ed il funzionamento del suddetto Collegio dei Garanti; DATO atto che il Collegio dovrà svolgere compiti cumulativi dell'Amministrazione in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei Dirigenti indicati all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico;

DATO atto altresì, che il comitato sarà composto da tre membri:

- a) un componente fisso nominato dal Presidente della Provincia;
- b) un componente aggiunto eletto dai Dirigenti in servizio;
- c) un componente fisso scelto, di concerto dai due componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di Presidente del Comitato.

I componenti della lettere a) e c) devono essere scelti tra esperti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

Trattasi, di norma ed esemplificativamente, di Magistrati del T.A.R., Magistrati ordinari o onorari, esponenti dell'avvocatura dello Stato, alti funzionari pubblici esperti di organizzazione, avvocati del libero foro preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro.

RITENUTO di dovere approvare, al fine di meglio definire la composizione ed i criteri di funzionamento del Comitato l'allegato Regolamento, composto da n° 9 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO altresì di dovere corrispondere ad ogni componente del Comitato non dipendente un compenso forfetario al lordo degli oneri fiscali e contributivi pari a € 250,00 per seduta, fermo restando che detto compenso nel caso in cui la formulazione del parere dovesse richiedere più di quattro sedute, non potrà eccedere € 1000,00 lordi per ogni componente.

RITENUTO infine, di dovere dare mandato al Dirigente di Ragioneria di iscrivere nel prossimo bilancio dell'Ente la spesa presunta di € 2000,00 per la copertura di eventuali compensi da corrispondere ai componenti del Comitato;

VISTO in relazione alle pari competenze della Giunta dell'art.32 del Vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

1. Approvare il Regolamento di disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei Garanti allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dare mandato al Dirigente del 3° Settore di iscrivere nel bilancio del 2013 la spesa presunta di € 2000,00 per la copertura di eventuali compensi da corrispondere ai componenti del Comitato
3. Trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e a tutti i Dirigenti dell'Ente, oltre che alle OO. SS. abilitate per la dovuta informazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL DIRIGENTE DI SETTORE (art. 12 L.R. 30/2000)

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

.....

.....

Enna 13/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SCAVUZZO LUIGI

~~PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ECONOMICA DEL DIRIGENTE DI SETTORE~~

LA GIUNTA PROVINCIALE

Presa in esame la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del 2^ Sett- Organizz. E Risorse Umane, avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GARANTI.

Ritenuto di condividere la predetta proposta per le motivazioni espresse dal proponente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto,

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Monaco

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Alvano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Morreale

La presente delibera sarà pubblicata all'Albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14/06/2013.

Enna 14/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Morreale

La presente delibera diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (L.R. 44/91, art. 12 comma 1).

E' copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE

Enna



PROVINCIA VINCITRICE
DEL PREMIO
Edizione 2006
categoria Province d'Italia

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429

Allegato alla Delibera di G.P. n. del

Regolamento di disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei Garanti

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Comitato dei Garanti, in attuazione dell'Art. 15 del CCNL del 23-12-1999, come modificato dall'Art. 14 del CCNL 22-2-2006.

ART.2 – Funzioni e compiti

Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri:

- a) un componente fisso nominato dal Presidente della Provincia;
- b) un componente aggiunto eletto dai Dirigenti in servizio;
- c) un componente fisso scelto, di concerto dai due componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di Presidente del Comitato.

I componenti di cui alle lettere a) e c) devono essere scelti tra esperti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

Trattasi, di norma ed esemplificativamente, di Magistrati del T.A.R., Magistrati ordinari o onorari, esponenti dell'avvocatura dello Stato, alti funzionari pubblici esperti di organizzazione, avvocati del libero foro preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro.

ART. 4 – Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti.

Il Comitato dei Garanti può essere altresì istituito attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, come previsto dall'Art. 15, comma 1, del CCNL 23-12/1999.

In tal caso, i membri "fissi" vengono individuati dalle amministrazioni, tenuto conto dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 1, nell'atto di convenzione.

L'atto di convenzione individua, inoltre, l'amministrazione che, tramite il proprio rappresentante, procederà alla sottoscrizione dell'incarico privato con i "membri fissi".

L'individuazione dei "membri fissi" può essere, altresì, effettuata da una delle amministrazioni che intendono convenzionarsi.

Il rappresentante eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") è nominato autonomamente presso ciascun ente.

ART. 5 – Durata e sostituzione nell'incarico

Il Comitato dei Garanti entra in carica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina dei componenti. Dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del Comitato.

Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito – per tale caso contingente – da altro dirigente eletto a tale scopo con le modalità di cui all'Art. 3.

ART. 6 - SEDE

Il Comitato dei Garanti ha sede presso la Provincia di Enna o, in caso di istituzione attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, presso l'Amministrazione che se ne avvale.

L'Ente di cui al comma 1 destina idoneo locale e mette a disposizione per le esigenze di segreteria e verbalizzazione dei lavori del Comitato un funzionario di Categoria D, nominato dal Presidente della Provincia.

ART. 7 – Compenso per i componenti

Ad ogni componente del Comitato non dipendente (membri fissi) è attribuito un compenso forfetario al lordo degli oneri fiscali e contributivi pari a € 250,00 per seduta. Detto compenso, nel caso in cui la formulazione del parere dovesse richiedere più di quattro sedute, non potrà eccedere € 1.000,00 lordi per ogni componente.

ART. 8 – Criteri di funzionamento

L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 e dell'Art. 23 bis, comma 1 lettere b), c) e d) del CCNL 10-04-1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL 22-02-2006, tiene conto del parere consultivo del Comitato dei Garanti che dev'essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.

La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale o dal Segretario Generale, ove il Direttore non sia stato nominato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il Comitato dei Garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai Settori ed alle altre unità organizzative dell'Ente atti ed informazioni inerenti la propria attività, può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche in presenza di persona di fiducia che lo assista.

Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal D. Lgs. N. 196/2003.

ART. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.